



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PIAZZA FILATTIERA 84"
Piazza Filattiera, 84 - 00139 ROMA - Tel. 06/8102978
Codice meccanografico RMIC8EG00Q – Codice Fiscale 97713420582
E-mail: rmic8eg00q@istruzione.it PEC: rmic8eg00q@pec.istruzione.it - Sito web:
<https://www.filattiera84.edu.it>

Al personale docente con contratto a tempo determinato

Circolare n.16

OGGETTO: Ferie del personale docente con contratto a tempo determinato – a.s. 2026/2027.
Informativa formale ed invito alla programmazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 (in vigore dall'8 agosto 2026), e in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, che modifica il citato art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, ponendo a carico del datore di lavoro pubblico l'obbligo di garantire la possibilità di fruire delle ferie, di invitare formalmente il personale a fruirne e di informarlo tempestivamente che le ferie non godute per scelta consapevole andranno perse senza diritto a monetizzazione;

CONSIDERATO che la nuova disciplina di cui al D.L. n. 144/2026 trova applicazione con riferimento alle ferie maturate successivamente all'entrata in vigore della relativa legge di conversione;

RICHIAMATE le sentenze della Corte di Cassazione n. 16525 e n. 16530 del 27 maggio 2026, le quali precisano che l'onere informativo e di invito del Dirigente Scolastico riguarda in particolare la possibilità per i docenti di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e nel periodo successivo al termine delle lezioni fino al 30 giugno, nei giorni liberi da scrutini, esami e attività valutative o collegiali;

VISTO l'art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO l'art. 35, comma 2, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024;

VISTE le note ministeriali e le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato in materia di liquidazione dell'indennità sostitutiva per il personale a tempo determinato;

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti e la delibera del Consiglio di Istituto relativa all'adattamento del calendario scolastico per l'a.s. 2026/2027;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 42 del 30 gennaio 2025, recante "Modifica dell'allegato alla DGR 288 del 31 maggio 2016 concernente le disposizioni relative al Calendario scolastico", nonché la Circolare della Regione Lazio prot. n. 143880 dell'11 febbraio 2026, relativa al calendario scolastico per l'a.s. 2026/2027;

CONSIDERATA l'informativa formale ed invito alla programmazione consegnata all'atto della presa di servizio (D.L. 7 agosto 2026, n. 144).

DATO ATTO che, sulla base del calendario scolastico della Regione Lazio per l'a.s. 2026/2027:

- le attività didattiche hanno inizio il 15 settembre 2026;
- le attività didattiche terminano l'8 giugno 2027;

DATO ATTO altresì che il calendario scolastico della Regione Lazio per l'a.s. 2026/2027 prevede la sospensione delle lezioni nei seguenti periodi e giornate:

- **da mercoledì 23 dicembre 2026 a mercoledì 6 gennaio 2027**, compresi, per le vacanze natalizie;
- **da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027**, compresi, per le vacanze pasquali;
- nelle giornate delle **festività nazionali previste dalla normativa vigente**;
- nella giornata della **festività del Santo Patrono**, qualora ricadente in un giorno di lezione;

DATO ATTO che, nell'esercizio dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche in materia di adattamento del calendario scolastico regionale, il Consiglio di Istituto, con delibera n. 122 del 14 maggio 2026, ha disposto per l'a.s. 2026/2027 l'ulteriore sospensione delle attività didattiche nelle seguenti giornate:

- **lunedì 7 dicembre 2026**;
- **lunedì 8 febbraio 2027**;
- **martedì 9 febbraio 2027**;

prevedendo altresì il recupero di una giornata di lezione mediante lo svolgimento di un Open Day nella giornata di sabato, secondo data e modalità organizzative che saranno successivamente definite e comunicate.

RITENUTO di doversi adempiere formalmente agli obblighi organizzativi, di invito e informativi posti a carico dell'Istituzione Scolastica fin dall'atto della presa di servizio del personale docente a tempo determinato;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto,

INVITA

le SS.VV. a programmare e a presentare tempestivamente istanza di fruizione dei giorni di ferie maturati e maturandi durante i periodi di sospensione delle lezioni ricadenti nella durata del proprio contratto di lavoro, come individuati dal calendario scolastico della Regione Lazio e dall'adattamento deliberato dall'Istituzione scolastica per l'a.s. 2026/2027, con esclusione, nell'ambito dei periodi indicati, dei giorni festivi e degli altri giorni non utili alla fruizione delle ferie.

Per il personale il cui contratto si protragga oltre il termine delle lezioni (es. fino al 30 giugno 2027), anche nel periodo intercorrente tra la conclusione delle lezioni (8 giugno 2027) e il termine del rapporto di lavoro, in tutte le giornate libere da scrutini, esami di Stato, attività valutative, riunioni collegiali o altri impegni programmati nel Piano annuale delle attività.

Le SS.VV. sono pertanto invitate a presentare le relative istanze in tempo utile e secondo le modalità previste dall'Istituzione scolastica, al fine di consentire l'effettiva fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

AVVISA E INFORMA

ai sensi del D.L. 7 agosto 2026, n. 144, che:

- La presente comunicazione costituisce formale invito per la fruizione delle ferie spettanti nei periodi consentiti dal calendario scolastico e dalla normativa vigente.
- Qualora le SS.VV., poste nella concreta condizione di fruire delle ferie nei periodi sopra individuati, scelgano consapevolmente di non richiederle o non avvalersene, tali ferie andranno definitivamente perse al termine del rapporto di lavoro e non potranno dare luogo ad alcuna indennità finanziaria sostitutiva (monetizzazione).
- La corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del contratto rimane limitata esclusivamente ai casi in cui vi sia una comprovata e oggettiva impossibilità di fruizione non imputabile alla volontà del lavoratore (es. malattia, congedi imperativi) ovvero alla differenza tra i giorni spettanti e quelli in cui è stato concretamente possibile fruirne ai sensi della L. 228/2012.

Il Dirigente scolastico

Prof. Claudio Finelli

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993